# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

# 10° COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

# 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

# Presidenza del Presidente TORTORA

# INDICE

#### **DISEGNI DI LEGGE**

IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione congiunta:

- « Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo » (474) (D'iniziativa dei senatori Albertini e Viviani);
- « Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo » (946);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 946, con assorbimento del disegno di legge n. 474:

PRESIDENT	ΓE						Pa	g.	332,	333	3,	334	е	pas	sim
Ariosto,	re	ela	tc	ore	а	lla	$C_{i}$	on	nmis	sior	ıe	332	,	336,	338
CHINELLO	, ,													333,	335
FARABEGO	LT			_		_	_				_				334

Servadei, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Pag. 334
335, 336 e passim

#### Discussione e approvazione:

« Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo » (1252) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	330,	331
Alessandrini, relatore alla Commissione		330
BERTONE		331
FARABEGOLI		331
Servadei, sottosegretario di Stato per l'i	n-	
dustria, il commercio e l'artigianato .		331

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SANTONASTASO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

10<sup>a</sup> Commissione

22° RESOCONTO STEN (24 ottobre 1973)

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo » (1252) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'EURATOM per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, con i piani quinquennali EURATOM si provvedeva, oltre che ad interventi diretti, anche ad un'azione indiretta che si svolgeva tramite il CNEN, l'Istituto nazionale di fisica nucleare nonchè istituti universitari e di nicerca vincolati da specifici contratti di collaborazione.

Il lavoro integrato dell'EURATOM subì, a partire dal 1968, un brusco arresto a seguito della mancata elaborazione — da parte del Consiglio dei Ministri della Comunità europea — del terzo piano quinquennale EURATOM; venne infatti approvato ed attuato il secondo piano ma il Consiglio dei Ministri della Comunità europea non giunse mai al varo del terzo piano.

In mancanza di una precisa pianificazione pluriennale della ricerca nel campo dell'atomo e delle sue pacifiche applicazioni si addivenne per gli anni 1968, 1969, 1970 e 1971 all'approvazione di finanziamenti annuali riguardanti la sola attività diretta dell'EURATOM Si determinò quindi un vuoto collaborativo con gli operatori in precedenza interessati all'azione dell'EURATOM creando seri imbarazzi agli enti associati per l'improvvisa cessazione di preventivati finanziamenti.

Alla sopravvenuta difficoltà si provvide, da parte del Governo, con l'assegnazione di contributi straordinari al CNEN ed all'Istituto nazionale di fisica nucleare in merito ai quali finanziamenti, in passato, la nostra Commissione ha ampiamente discusso.

I contributi straordinari vennero disposti con le seguenti leggi: legge 2 maggio 1969, n. 251, che stanziava lire 5 miliardi per un solo anno quale integrazione per i mancati proventi da parte dell'EURATOM. Di questi 5 miliardi, lire 4.442.957.637 andarono al CNEN, lire 400 milioni andarono all'Istituto nazionale di fisica nucleare, mentre lire 157 042.363 vennero ripartite tra istituti universitari ed industrie varie per l'apporto della loro colaborazione: legge 15 maggio 1970. n. 333, con un contributo straordinario di lire 4.524 milioni di cui assegnate al CNEN lire 4 024 000.000 ed all'INFN lire 500.000.000; legge 20 aprile 1971, n. 311, recante un'ulteriore stanziamento di lire 4.600 milioni di cui il CNEN utilizzò lire 4.100.000.000 mentre la somma di lire 500.000.000 venne devoluta all'INFN.

Il disegno di legge in esame, perdurando la situazione di stallo, provvede ad assicurare al CNEN ed all'INFN per le spese integrative riguardanti l'anno 1971 i fondi in precedenza posti a disposizione dell'EURATOM.

A questo punto gli onorevoli colleghi si chiederanno: come mai il provvedimento ci giunge con tanto ritardo? Ebbene, le note vicende politiche del 1972 e la fine anticipata della V legislatura fecero decadere un disegno di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento e inteso a colmare la lacuna finanziaria con uno stanziamento straordinario.

Nell'attuale legislatura il disegno di legge decaduto è stato ripresentato; con esso si dispone a favore del CNEN la somma di lire 2.800.000.000, della quale una parte deve essere trasferita all'INFN, e precisamente lire 540 milioni, che sarà autonomamente amministrata in virtù di quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240.

A questo riguardo è necessario ricordare agli onorevoli senatori che il passaggio dei fondi destinati all'INFN dalle casse del

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

CNEN è puramente occasionale e non suscettibile di ripetizione.

Infatti, si sarebbe dovuta stanziare la somma in questione a favore del Ministero della pubblica istruzione dal quale, attualmente, l'Istituto nazionale di fisica nucleare deriva i suoi finanziamenti. Per guadagnare tempo si è creduto opportuno di accettare eccezionalmente il passaggio dei fondi attraverso il CNEN, constatato che il disegno di legge non teneva conto di questa situazione che riferiva il CNEN al Ministero dell'industria e l'INFN al Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto, al fine di non perdere tempo, alla Camera dei deputati si è ritenuto di non modificare il testo del provvedimento; infatti, una modificazione per rendere più corretta la procedura di finanziamento dell'INFN tramite il Ministero della pubblica istruzione avrebbe allungato, non sappiamo di quanto, l'iter parlamentare del disegno di legge stesso.

È dunque consigliabile che i fondi destinati all'INFN passino, ancora una volta, attraverso il Comitato nazionale per l'energia nucleare mentre per il futuro sarà bene non ripetere l'errore commesso.

Il finanziamento della spesa di lire 2.800 miliardi è assicurato (articolo 2 del disegno di legge) dallo stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Devo aggiungere ancora che lo Stato italiano non viene a spendere somme maggiori, mettendo a disposizione del CNEN la somma di lire 2.800 milioni, di quello che avrebbe speso se i fondi fossero stati corrisposti all'EURATOM e poi girati al CNEN in quanto, contemporaneamente, viene ridotto dello stesso importo lo stanziamento a favore dell'EURATOM.

Onorevoli senatori, alla Commissione industria della Camera dei deputati il disegno di legge è stato approvato senza seria opposizione; vi è stata solo l'astensione del Gruppo comunista ed una riserva manifestata dal deputato Maschiella. Ora si attende il vostro giudizio, onorevoli colleghi, che io propongo ed auspico favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Alessandrini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FARABEGOLI. A nome del Gruppo democristiano, dichiaro di associarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore e preannuncio il nostro voto favorevole al provvedimento.

BERTONE. Così come già avvenuto all'altro ramo del Parlamento, a nome del Gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè messun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S E R V A D E I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero associarmi alle considerazioni svolte dal senatore Alessandrini e ribadire che, in definitiva, questo è un disegno di legge che va approvato in quanto è a favore della ricerca scientifica svolta in Italia.

In passato, il problema era che l'Italia finanziava l'EURATOM il quale, a sua volta, finanziava certe ricerche nei laboratori italiani. Purtroppo, l'EURATOM non funziona per le note questioni e l'Italia riceve, quindi, soltanto una parte di quei finanziamenti da devolvere a favore dei laboratori italiani, i quali non hanno così la possibilità di continuare a sviluppare la propria azione.

Di qui la ragione dell'urgenza del provvedimento in quanto si desidera che questi nostri impianti e questi nostri tecnici abbiano la possibilità di portare avanti i loro programmi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 2.800 milioni, di cui 540 milioni da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare, per il proseguimento delle attività nucleari svolte dagli Enti stessi nel quadro di contratti di ricerca e di associazione con l'Euratom, scaduti il 31 dicembre 1967.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti li disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### Discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo » (474), d'iniziativa dei senatori Albertini e Viviani;
- « Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo » (946). approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 946, con assorbimento del disegno di legge n. 474

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo », d'iniziativa dei senatori Albertini e Viviani: « Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo ».

Data l'identità della materia, prego il senatore Ariosto di voler riferire alla Commissione congiuntamente sui due disegni di legge.

ARIOSTO, relatore alla Commissione. Prima di iniziare la mia breve relazione, anzi esprimendo la propensione a che questi rilievi preliminari facciano parte della relazione stessa, vorrei lamentare come cittadino, autocriticamente come legislatore, ma soprattutto come parlamentare membro del Parlamento europeo, che un problema di questo genere venga a noi sottoposto dopo che il Consiglio delle Comunità europee ha adottato una direttiva in proposito (di cui il disegno di legge governativo e quello di iniziativa parlamentare sono l'attuazione) nientemeno che il 15 dicembre 1969. Colgo questa occasione più che altro, dicevo, come parlamentare europeo perchè vivo due volte al mese in un ambiente dove le riserve, più che le critiche, sulla capacità della Repubblica italiana a far parte, con sufficiente presenza attiva, della Comunità ci seguono purtroppo in tutta la nostra attività, sia in Commissione che durante le sessioni plenarie.

Premesso questo, faccio presente che il disegno di legge n. 946, così come è stato a noi proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, era già stato presentato nel gennaio del 1972, sempre molto in ritardo rispetto al 1969; comunque, decadde per la fine della legislatura (probabilmente, se la legislatura avesse avuto una conclusione normale, non ci troveremmo adesso di fronte a questo adempimento), ed è stato ripresentato dallo stesso Ministero il 6 marzo 1973.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Albertini e Viviani, il cui testo prescinde un poco dalla cornice comunitaria e dagli obblighi che noi abbiamo in base al Trattato di Roma di attenerci alle direttive comunitarie, è stato evidentemente presentato perchè nonostante le direttive della Comunità, nonostante la presentazione del disegno di legge governativo, non si approdava a nulla di fatto. Gli interessati del settore

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

si sono rivolti a dei parlametari (almeno questo mi hanno detto i proponenti), i quali hanno inteso semplificare un po' il disegno di legge d'iniziativa del Governo, nella speranza che si procedesse rapidamente all'approvazione dei 5 articoli, che avrebbero in parte risolto i problemi degli operatori, dei produttori e dei commercianti di un prodotto che ha una centa delicatezza e, almeno dalle statistiche che mi sono state fornite, attendibili per almeno il 90 per cento, ha la sua importanza, tenuto conto che, insieme alla Francia e al Belgio, ne siamo esportatori.

È inutile che io vi faccia rilevare (sono d'accordo su questo gli stessi senatori proponenti) che il disegno di legge n. 946 contempla e supera quanto è contenuto nel disegno di legge n. 474 d'iniziativa parlamentare.

Come già accennato, il 15 dicembre 1969, in base all'articolo 100 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il Consiglio della Comunità ha adottato la Direttiva n. 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all detto settore.

Scopo del disegno di legge è quindi quello di attuare questa Direttiva, che stabilisce norme comuni volte a proteggere, da un lato, l'acquirente contro le frodi e, dall'altro, il fabbricante che si conformi alle medesime, nonchè ad uniformare i metodi per la determinazione delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti stessi.

Non vorrei aggiungere altro. Per il resto mi rimetto alla illustrazione tecnica che accompagna il disegno di legge governativo ed anche alla relazione che precede il disegno di legge di iniziativa dei colleghi Albertini e Viviani.

I vari articoli sono la traduzione specifica, dettagliata del dettato della Direttiva numero 69/493 del Consiglio delle Comunità. Faccio presente che si considerano solo i rapporti tra gli Stati membri, quindi tra l'Italia e gli altri otto Paesi della Comunità europea. L'articolo 9 infatti precisa che la legge non si applica ai prodotti destinati ad es-

sere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Dico questo perchè ci sono operatori in questo tipo di lavorazione del vetro, che hanno una attrezzatura che dovrebbe essere modificata per adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel disegno di legge e che invece non hanno da preoccuparsi perchè fuoni dal territorio della Comunità possono esportare i loro prodotti non corrispondenti alle caratteristiche previste dal disegno di legge n. 946 sottoposto al nostro esame.

Concludo proponendo che tale disegno di legge sia preso come base della discussione e mi dichiaro favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, si intende accolta dalla Commissione la proposta del relatore che la discussione si svolga prendendo per base il disegno di legge governativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C H I N E L L O. Mi pare di poter affermare che nella sostanza siamo d'accordo sul disegno di legge n. 946 che si identifica in molti punti con il disegno di legge n. 474.

Io ho confrontato il testo del provvedimento con la direttiva n. 69/493 della CEE ed ho constatato che, rispetto alla Direttiva stessa, il testo ha due articoli in più e due commi di due articoli in più.

I due articoli in più sono l'articolo 7 e l'articolo 8. Il primo affida alla Stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano l'accertamento delle caratteristiche del cristallo; l'articolo 8 si occupa delle sanzioni.

Ho interpellato la Stazione sperimentale del vetro di Venezia che ha espresso il proprio consenso alla struttura generale del testo, e questo ci conforta nell'approvarlo.

Circa l'articolo 7, noi saremmo d'accordo, se fosse soppressa la dizione « in tutti i cası in cui sia necessario ».

La norma dovrebbe cioè essere così formulata: « L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato dalla Stazione sperimentale del

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

vetro di Venezia-Murano ». Secondo l'attuale formulazione, non è chiaro chi sia a decidere.

Sull'articolo 8, che riguarda le sanzioni, prima di esprimere un parere definitivo vorrei sapere quali sono le sanzioni applicate negli altri Stati della Comunità.

Circa i commi aggiuntivi cui ho accennato, nella Direttiva non vi è la norma prevista dall'articolo 2, secondo comma, che dice: « È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione « mezzi cristalli » o denominazioni affini ». Però, per garantire la caratteristica del cristallo, questa norma si può anche lasciare.

Quella che invece, a nostro avviso, dovrebbe essere soppressa è la norma del secondo comma dell'articolo 4. Il primo comma dice: « Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato ». Il secondo stabilisce: « Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale ».

A mio parere, questa norma può portare di nuovo confusione nella materia. È meglio rispondente ai criteri del « buon uso commerciale » il segnale di riconoscimento così come è stabilito dall'allegato B. Se ci sono aggiunte, le si mettano nelle confezioni, ma mon mel prodotto, che deve conservare in modo molto chiaro sia la qualità sia i requisiti che sono stabiliti dalla legge.

Queste le osservazioni che desiderevamo fare. Sul resto ho già espresso il nostro pensiero.

Gradirei, in particolare, sentire il parere del relatore e del Governo sulla opportunità o meno di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

FARABEGOLI. Desidero esprimere il mio parere in merito alle osservazioni fatte sull'articolo 7 del provvedimento che, per la verità, va considerato attentamente.

In tale articolo si dice che: « L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti... è effettuata in tutti i casi in cui sia necessario ». Che cosa manca in questa dizione? Manca, a mio avviso, il riferimento all'organo che deve disponre questo accertamento e, pertanto, sarebbe opportuno individuare con precisione l'organo che deve svolgere questo compito piuttosto che giungere ad un'eliminazione di questa formulazione.

D'altra parte, il fatto che questi controlli devono essere effettuati in tutti i casi in cui siano necessari potrebbe essere inteso nel senso che i controlli stessi devono essere costanti e continui il che, forse, costituirebbe un eccesso in quanto, una volta accertato che una ditta lavora in un certo modo, è sufficiente solo qualche accertamento di tanto in tanto.

Ripeto, mi sembra giusta l'osservazione che bisogna individuare qual è l'autorità che dispone in qualche caso, o in tutti i casi in cui se ne presenti la necessità, di effettuare questi controlli. Si potrà trattare di un organismo del Ministero o della Camera di commercio, ad esempio, ma è comunque opportuno individuare l'autorità che dovrà svolgere questo compito piuttosto, ripeto, che eliminare l'accertamento.

Per il resto sono completamente d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SERVADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore circa le nostre inadempienze rispetto alla Direttiva della CEE io ne aggiungo un'altra che ne rappresenta la conseguenza: in questo momento, noi ci troviamo dinanzi all'alta Corte di giustizia la quale, se non procediamo urgentemente, ci infliggerà delle sanzioni. Del problema si sta occupando l'Avvocatura dello Stato.

Questo provvedimento risolve la questione in quanto è stato non soltanto verificato e controllato per quanto riguarda le diretti-

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

ve CEE ma, per via ufficiosa, è stato anche già esaminato dagli organi della Comunità e pare che, se verrà approvato, verrà meno anche la denuncia.

Circa le osservazioni fatte, riservandomi in sede di formulazione di emendamenti di scendere più specificatamente nei dettagli, per l'articolo 2 desidero innanzitutto precisare che ogni legge ha un regolamento e quindi ciò che non è chiarito nel testo di legge lo sarà in sede di regolamento, il quale potrà indicare una serie di casi ed ipotesi — anche di natura tecnica — difficilmente traducibili nella legge stessa. Qualcunno potrà dire: ma questo regolamento quando verrà fatto? Rispondo che, in questo caso, esso dovrà esser fatto sollecitamente altrimenti ci troveremo in difficoltà nei confronti della CEE

Comunque, l'ultimo comma dell'articolo 2 ha un valore rafforzativo della garanzia che si vuole introdurre; i cristalli sono quelli indicati dalle norme comunitarie e dalla legge, altrimenti, la presenza del termine « critallo », sia pure stemperato in una serie di per centuali, può costituire un elemento di confusione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, del quale è stata chiesta la soppressione nella sua seconda parte, si ritiene invece che essa debba rimanere anche in considerazione di ciò che si sta verificando al di fuori del mercato del cristallo.

Pochi giorni addietro, ad esempio, la Camera dei deputati ha approvato una legge speciale per i vetri di Murano che tipizza questa produzione sulla base di una certa situazione geografica e di certe capacità pro fessionali.

Ora, può darsi che vengano emanate altre disposizioni di legge per la tipizzazione di altri prodotti e non vedo pertanto perchè alla specificazione che si tratta di un cristallo, e di un cristallo con le caratteristiche indicate dalla CEE, non si debba aggiungere la precisazione che si tratta di un cristallo vi pico di Murano o di un'altra località.

Se noi ci fermassimo alla semplice formulazione della dizione « cristallo » potremmo implicitamente escludere l'aggiunta di qualche qualificazione di quel cristallo stesso ed il senso dell'articolo 4 è proprio questo e fa

riferimento ad una esigenza di tutela della denominazione di origine che si sta facendo strada e che ha già trovato, presso l'altro ra mo del Parlamento, una normativa per quanto attiene i vetri di Murano.

Per l'articolo 7 è chiaro che si tratta di una materia di natura regolamentare; l'iniziativa di effettuare i controlli può essere assunta da parti diverse: dal Ministero, dagli organi della CEE, dagli organismi economici degli altri Paesi, dagli stessi produttori, dalla stessa Stazione sperimentale di Murano, per cui proporrei di rimandare la materia al regolamento; in caso contrario, infatti, prevederemmo troppe ipotesi dato che ci troviamo a dover confrontare questa situazione con un quadro che non è neanche nazionale e considerato inoltre che non possiamo pretendere che tutto il cristallo prodotto sia controllato preventivamente da'la Stazione sperimentale di Murano. Si tratterebbe di una richiesta velleitaria.

PRESIDENTE. Quando all'articolo 7 diciamo che l'accertamento è effettuato dalla Stazione sperimentale di Murano in tutti i casi in cui sia necessario, bisogna anche precisare chi è che stabilisce quali siano i casi necessari.

S E R V A D E I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi riferisco al regolamento.

C H I N E L L O . Non è una questione da risolvere con il regolamento. Qui o si sopprime l'inciso, oppure si indicano i casi.

S E R V A D E I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Una specificazione può essere possibile. Quello che non è possibile è lasciare una dizione la quale possa far supporre che tutta la produzione di cristalli italiani sia controllata per il fatto che viene dalla Stazione sperimentale di Venezia-Murano.

C H I N E L L O . Si potrebbe mettere: « nelle controversie. . . ».

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

SERVADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. I casi controllati saranno quelli sui quali sorgeranno dei problemi, si faranno delle questioni.

L'ultimo punto è quello delle sanzioni. In proposito, mi si dice che si è cercato di rendere uniformi le norme dei vari Paesi per evitare il determinarsi di situazioni di inferiorità nei confronti dei produttori o importatori di altri paesi.

ARIOSTO, relatore alla Commissione. Sarò brevissimo anche nella replica.

Mi sembra che le osservazioni fatte abbiano tutte, più o meno, un certo fondamento e per alcune di esse mi richiamo alla risposta data dal sottosegretario Servadeı.

Accetto l'osservazione che è stata fatta circa il secondo comma dell'articolo 4, fermo restando quello che ha detto il rappresentante del Governo. Correggerei, per una maggiore chiarezza, la dizione « al buon uso commerciale », sostituendola con l'altra « alla correttezza commerciale ». Mi sembra che questa dizione specifichi meglio, anche se non dirada completamente i dubbi in proposito.

Circa l'articolo 7, credo che la dizione « in tutti i casi in cui sia necessario » sia obiettivamente pleonastica, dal momento che (l'ha già detto il Sottosegretario) questo è un disegno di legge che esige un regolamento. Si deve tener conto che il regolamento dovrà muoversi nel quadro degli allegati A, B e C per risolvere i casi specifici, che non possono essere considerati in un disegno di legge che fissa i criteri fondamentali. È pleonastico quanto è detto nell'inciso, perchè è sottinteso, ma in modo chiaro, che i casi che devono essere sottoposti alla Stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano li stabilirà il regolamento. Anche quest'osservazione, quindi, ha un certo fondamento.

Per quanto riguarda le sanzioni, ha già risposto il Sottosegretario. Aggiungo che ci si è sforzati di uniformare le norme; d'altronde una uniformità completa non la si può nemmeno pretendere. Grosso modo, i nove Paesi aderenti alla Comunità si sono adeguati. Si tiatterà di cifre, di modalità. Le sanzioni, comunque, ci sono per tutti.

Concludo rilevando che le preoccupazioni derivano anche dal fatto, ormai noto, che siamo già di fronte all'Alta corte di giustizia; dobbiamo quindi adempiere entro breve tempo al nostro obbligo. È stata, in proposito, già documentata dall'avvocato per l'Italia la buona volontà manifestata oggi dal nostro Paese (anche se in ritardo) di approvare il disegno di legge, sia pure con qualche emendamento migliorativo del testo.

PRESIDENTE. Dal relatore sono stati precisati alcuni punti che possono essere oggetto di emendamento in sede di approvazione degli articoli. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo esprimesse la propria opinione in proposito.

SERVADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nella sostanza concordo con le cose dette dal relatore e mi augurerei che, sulla base della discussione fin qui svolta, gli emendamenti si limitassero alla migliore precisazione proposta dal relatore all'articolo 4. Comunque, se ci saranno altri emendamenti, il Governo esprimerà su ciascuno il proprio punto di vista.

PRESIDENTE. Mi pare che, per la migliore economia dei nostri lavori, sia opportuna una breve sospensione della seduta prima di passare all'esame dei singoli articoli.

Se non ci sono osservazioni da fare, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 11,10 e viene ripresa alle ore 11,25).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

# Art. 1.

La composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui alla tabella allegato A devono corrispondere alle definizioni e alle norme stabilite nella presente legge e nei relativi allegati.

(È approvato).

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

#### Art. 2.

Le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato B non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dello stesso allegato.

È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione « mezzi cristalli » o denominazioni affini.

(È approvato).

#### Art. 3.

I prodotti indicati nella tabella allegato A, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna b) dell'allegato B, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne h) ed i) dell'allegato B.

(È approvato).

### Art. 4.

Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato.

Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

Al secondo comma di tale articolo il relatore, senatore Ariosto, ha proposto di sostituire le parole: « al buon uso » con le altre. « alla correttezza ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto dunque ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

# Art. 5.

Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B;

l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.

(È approvato).

#### Art. 6.

La corrispondenza delle denominazioni e dei simboli d'identificazione alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti nell'allegato C.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla Stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

A quest'articolo il senatore Ariosto, relatore, ha proposto un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in tutti i casi in cui sia necessario ».

SERVADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è d'accordo sull'emendamento proposto purchè sia inteso che la determinazione dei casi nei quali ricorrere al controllo della Stazione sperimentale del vetro di

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

Venezia-Murano sarà effettuata a mezzo del regolamento che verrà emanato in attuazione della legge. Se infatti generalizziamo si finisce con il non fare nessun controllo.

ARIOSTO, relatore alla Commissione. Confermo che la mia proposta di emendamento aveva proprio questo spirito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Ariosto inteso a sopprimere, all'articolo 7, le parole: « in tutti i casi in cui sia necessario ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di « cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro », e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non corrisponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

(È approvato).

#### Art. 9.

La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

### ALLEGATO A

# ELENCO DEI PRODOTTI DI VETRO-CRISTALLO DI CUI ALLA VOCE 70.13 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Articoli da tavola, da cucina, da toeletta, da ufficio e d'arredamento e particolarmente:

Bicchieri di qualsiasi foggia e forma, tazze, boccali da birra, caraffe e brocche, insalatiere, coppe, ciotole, salsiere, zuccheriere, biscottiere, formaggere, saliere, oliere, spremilimoni e spremifrutta, piatti, piattini e sottopiatti, vasi, vassoi, vetri per shaker, bomboniere, scaldavivande, pestelli, secchielli da ghiaccio, servizi da toeletta, ganci portasciugamani, portaciprie, spruzzatori e boccette per profumi, tubi portaspazzolini da denti, fermacarte, calamai, vaschette, posapenne, ceneriere ed altri articoli per fumatori, vasi da fiori ed ornamentali, coppe ornamentali, soprammobili, statuette ed oggetti decorativi di forme varie e diverse, centrotavola, bruciaprofumi, oggetti ricordo.

Questi articoli possono essere prodotti in vetro-cristallo bianco, colorato od anche, talvolta, argentato a specchio.

(È approvato).

10<sup>a</sup> Commissione

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

Allegato B LISTA DI CATEGORIE DI VETRO-CRISTALLO

N.	Denominazione (	della categoria		Caratte	Etichettatura			
		Note esplicative	Ossidi metallici (in per- centuale)	Densità	Indice di rifra- zione	Durezza di super- ficie	Forma del simbolo	Osserva- zioni
a	ь	С	d	e	f	g	h	i
1	Cristal superieur 30% Cristallosuperiore 30% Hochbleikristall 30% Volloodkristal 30%	Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione.	PbO ≥ 30%	≥ 3,00	(x)			Etichette rotonde. Colore: oro ø ≥ 1 cm
2	Cristal au plomb 24% Cristalloalpiombo 24% Bleikristall 24% Loodkristal 24%	Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo.	PbO ≥ 24%	≥ 2,90	(x)			
3	Cristallin Vetro sonoro superiore Kristallglas Kristallyngla (1) Sonoorglas (2)	Si possono utilizzare unicamente le denominazioni re- datte nella lingua o nelle lingue del paese dove i pro- dotti sono messi in commercio.	ZnO, BaO, PbO, K₂O, singolar- mente o combi- nati. ≥ 10%	≥ 2,45	nD ≥ 1,520			Etichetta a forma di qua- drato. Colore: argento. Lato: ≥ 1 cm
4	Verre sonore Vetro sonoro Kristallglas Sonoorglas	sul mercato tede- sco, si può vendere con la denomina- zione «Pressblei- kristall » o «Blei- kristall gepresst» (nei medesimi ca- ratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18% di PbO ad una densità di al- meno 2,70.	BaO, PbO, K <sub>2</sub> O, singolar- mente o combi- nati. ≥ 10%	≥ 2,40		Vickers — 550 ± 20	$\triangle$	Etichetta a forma d triango- lo equi- latero. Colore: argento. Lato: ≥ 1 cm

<sup>(</sup>x)  $nD \ge 1,545$  quale criterio per una determinazione accessoria non distruttiva dei prodotti (all'atto dell'importazione).
(1) In Belgio.

<sup>(2)</sup> Nei Paesi Bassi.

22° Resoconto Sten. (24 ottobre 1973)

#### ALLEGATO C

# METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE DELLE CATEGORIE DEL VETRO CRISTALLO

#### Analisi Chimiche

#### 1.1. BaO e PbO

#### 1,1.1. Dosaggio della somma: BaO + PbO

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'una soluzione al 15% di acido solforico e 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si producano vapori bianchi. Lasciare raffreddare e trattare nuovamente con 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando si ripresentino dei vapori bianchi. Lasciare raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua. Riscaldare fino a quando ricompaiono i vapori bianchi. Lasciare raffreddare, aggiungere cautamente 10 ml di acqua, quindi travasare in un recipiente di 400 ml. Risciacquare più volte il crogiuolo con una soluzione di acido solforico al 10% e diluire a 100 ml con la stessa soluzione. Far bollire da 2 a 3 minuti. Lasciar riposare per una notte.

Filtrare su un crogiuolo filtrante di porosità 4, lavare con una soluzione d'acido solforico al 10% e quindi 2 e 3 volte con l'alcool etilico. Lasciar seccare per un'ora nell'essiccatoio a 150°. Pesare il BaSO<sub>4</sub> + PbSO<sub>4</sub>.

#### 1.1.2. Dosaggio di BaO

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'acido fluoridrico e 5 ml d'acido perclorico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si sviluppino vapori bianchi.

Lasciar raffreddare ed aggiungere nuovamente 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando ricompaiono dei vapori bianchi. Lasciar raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua distillata. Riscaldare nuovamente ed evaporare quasi a secco. Riprendere con 50 ml di acido cloridrico al 10% e riscaldare debolmente per facilitare la soluzione. Travasare in un recipiente di 400 ml e diluire con acqua a 200 ml. Portare ad ebollizione e far passare una corrente di idrogeno solforato nella soluzione calda. Interrompere la corrente gassosa non appena il precipitato di solfuro di piombo si sia depositato sul fondo del recipiente. Filtrare su una carta da filtro a trama fitta e lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato.

Far bollire i filtrati ed eventualmente ridurli a 300 ml mediante evaporazione. Aggiungere all'ebollizione 10 ml di una soluzione al 10% di acido solforico. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per almeno 4 ore.

Filtrare su carta da filtro a trama fitta, lavare con acqua fredda, quindi calcinare il precipitato a 1050° C e pesare BaSO<sub>4</sub>.

#### 1.2 Dosaggio di ZnO

Evaporare i filtrati derivati dalla separazione di BaSO<sub>4</sub> in modo da ridurre il loro volume a 200 ml. Neutralizzare con l'ammoniaca in presenza di rosso di metile ed aggiungere 20 ml di acido solforico N/10. Portare il ph a 2 (ph-metro) aggiungendo acido solforico N/10 o soda caustica N/10 secondo il caso e precipitare a freddo il solfuro di zinco immettendo una corrente di idrogeno solforato. Lasciare depositare il precipitato per 4 ore, poi raccoglierlo su una carta da filtro a trama fitta. Lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato. Sciogliere il precipitato sul filtro versandovi 25 ml di una soluzione calda di acido cloridrico al 10%. Lavare il filtro con acqua bollente fino ad ottenere un volume di 150 ml circa. Neutralizzare con ammoniaca in presenza di una cartina di tornasole, quindi aggiungere 1 — 2 g d'urotropina solida per fissare il ph a circa 5. Aggiungere alcune gocce di una soluzione acquosa allo 0,5% di soluzione di arancione di xilenolo appena preparata e titolare mediante una soluzione di complesso III N/10 fino al viraggio dal rosa al giallo limone.

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

Segue allegato C.

#### 1.3. Dosaggio di K2O

Mediante precipitazione e pesatura del tetrafenil-boruro di K.

Soluzione: 2 g di vetro vengono sciolti dopo rottura e passaggio al setaccio mediante

2 cc di HNO<sub>3</sub> conc. 15 cc NClO<sub>4</sub> 25 cc Hf

in un crogiuolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

Reattivi: Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6%: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un po' di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HCl N/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla fritta. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

Esecuzione: Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di K2O. Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di K2O stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiuolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120° C. Fattore di conversione 0.13143 per K2O.

#### 1.4. Tolleranze

 $\pm$  0,1 in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10%), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10%.

### 2. Determinazioni fisiche

#### 2.1. Densità

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di  $\pm$  0,01. Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

# 2.2. Indice di rifrazione

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di ± 0,0001.

# 2.3. Microdurezza

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.

(È approvato).

22° RESOCONTO STEN. (24 ottobre 1973)

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 946.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 474.

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO